

DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2021

504/2021/R/EEL

**DIRITTI DI TRASMISSIONE DI LUNGO TERMINE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA) – AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1181^a riunione del 16 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva (EU) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (EU) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 942/2019) che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 22 aprile 2021, n. 53 (di seguito: legge 53/2021);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 novembre 2004, 205/04 (di seguito: deliberazione 205/04);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 333/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2017/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità, 14 settembre 2021, 381/2021/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 381/2021/R/eel);
- la comunicazione dell'Autorità ad ACER del 29 ottobre 2021, prot. >Autorità 40482 del 29 ottobre 2021 (di seguito: comunicazione 29 ottobre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento FCA prevede come regola generale l'allocazione della capacità di trasporto disponibile sui diversi confini zonal, su base annuale e mensile, tramite l'emissione di diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: LTTR) di tipo fisico o finanziario basati sul differenziale di prezzo fra zone di mercato adiacenti;

- per i confini per i quali alla data di entrata in vigore del Regolamento FCA non erano emessi LTTR, l'articolo 30 del regolamento stesso prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, ciascuna autorità di regolazione nazionale:
 - valuti le esigenze di copertura degli operatori di mercato e la capacità dei prodotti già disponibili sul mercato di lungo termine di rispondere a tali esigenze;
 - decida, in merito ai risultati dell'analisi di cui al punto precedente, se continuare ad avvalersi degli strumenti di copertura esistenti o se richiedere al proprio TSO di procedere all'emissione degli LTTR;
- le valutazioni di cui all'articolo 30 del Regolamento FCA devono essere ripetute almeno ogni 4 anni con il coinvolgimento di ACER;
- come disposto dalla deliberazione 205/04, sui confini fra le zone interni al territorio nazionale sono offerti fin da gennaio 2005 prodotti specifici di copertura basati sul differenziale fra il prezzo zonale e il PUN, denominati coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto (di seguito: CCC); per tali confini, non essendo emessi LTTR, l'Autorità ha dovuto svolgere le analisi richieste dall'articolo 30 del Regolamento FCA al fine di valutare se mantenere in essere tali prodotti specifici o passare ai LTTR;
- la decisione è stata assunta con la deliberazione 333/2017/R/eel con la quale l'Autorità ha giudicato i CCC idonei a rispondere alle esigenze di copertura degli operatori, confermandone, pertanto, l'utilizzo per il quadriennio 2018-2021.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini dell'aggiornamento quadriennale della decisione di cui all'articolo 30 del Regolamento FCA, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica con il documento per la consultazione 381/2021/R/eel con il quale ha:
 - analizzato le esigenze di copertura degli operatori di mercato attivi a livello nazionale, evidenziando come essi siano esposti al differenziale fra il prezzo zonale e il PUN;
 - sottolineato come i CCC siano dei prodotti di copertura idonei, in quanto agganciati proprio al differenziale fra prezzo zonale e PUN;
 - dimostrato come una combinazione di LTTR sui vari confini possa produrre effetti di copertura equivalenti ai CCC, tuttavia la combinazione ottimale varia a seconda del periodo rilevante, in quanto dipendente dall'effettiva distribuzione della domanda fra le varie zone di mercato; con i LTTR gli operatori sarebbero pertanto esposti al rischio associato alla variabilità della combinazione ottimale di LTTR; tale rischio non è invece presente con i CCC;
 - concluso che i CCC siano un prodotto di copertura più efficace rispetto ai LTTR e, come tali, ne debba essere confermato l'utilizzo anche per il quadriennio 2022-2025;
 - precisato come una nuova decisione in materia di CCC dovrà essere adottata nel momento in cui dovesse essere definitivamente superato il PUN con applicazione

di prezzi zionali anche lato acquisto in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della legge 53/2021;

- in esito alla consultazione:
 - la totalità degli operatori ha condiviso le conclusioni del documento per la consultazione 381/2021/R/eel in merito alla conferma dell'utilizzo dei CCC come prodotti di copertura di lungo termine; qualche operatore avrebbe tuttavia gradito maggiori dettagli nell'analisi, soprattutto con riferimento alle possibili modalità implementative dei LTTR a livello nazionale;
 - la totalità degli operatori si è espressa a favore di una revisione della decisione di utilizzo dei CCC in caso di superamento definitivo del PUN; a tal proposito è auspicata una consultazione specifica sul tema;
 - diversi operatori hanno suggerito modifiche all'attuale meccanismo dei CCC, quali l'allocazione su un orizzonte temporale biennale, l'introduzione di un mercato secondario, l'introduzione di prodotti con differenti profili temporali in aggiunta a quelli *baseload* e *peak* ad oggi disponibili al fine di soddisfare le peculiari esigenze di copertura degli impianti a fonte rinnovabile non programmabile, la modifica della natura dei CCC da obbligazione finanziaria ad opzione;
- nell'ambito del coordinamento previsto dall'articolo 30 del Regolamento FCA, con la comunicazione 29 ottobre 2021 gli esiti della consultazione e l'ipotesi di conferma dei CCC sono stati condivisi con ACER.

RITENUTO CHE:

- sia necessario aggiornare la decisione in merito all'utilizzo dei CCC di cui alla deliberazione 333/2017/R/eel, in quanto sono decorsi 4 anni dalla sua prima adozione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento FCA;
- in un contesto caratterizzato da un prezzo unico nazionale lato acquisto e da prezzi zionali lato vendita quale quello italiano, i prodotti di copertura più efficaci siano del tipo *zone to hub*, ossia basati sul differenziale fra i prezzi zionali e il prezzo unico nazionale al quale sono direttamente esposti gli operatori di mercato;
- i CCC, in quanto prodotti *zone to hub*, rappresentino, pertanto, uno strumento idoneo a rispondere alle esigenze di copertura degli operatori di mercato, così come evidenziato anche dalle risposte pervenute in esito alla consultazione avviata con il documento per la consultazione 381/2021/R/eel;
- effetti di copertura concettualmente analoghi ai prodotti *zone to hub* possano essere ottenuti tramite opportune combinazioni di LTTR basati sul differenziale di prezzo fra zone adiacenti; l'utilizzo dei LTTR, tuttavia, incrementi il rischio a carico degli operatori di mercato;
- i LTTR non siano, pertanto, uno strumento completamente efficace per gli operatori di mercato che si ritroverebbero esposti ad un rischio maggiore rispetto all'utilizzo dei CCC;

- la condivisione con ACER degli esiti della consultazione e dell'ipotesi di conferma dei CCC avvenuta con la comunicazione 29 ottobre 2021 adempia alle esigenze di coordinamento previste dall'articolo 30 del Regolamento FCA;
- sussistano pertanto tutti i presupposti per adottare una nuova decisione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento FCA in materia di prodotti di copertura di lungo termine con riferimento ai confini fra le zone interni al territorio nazionale; in particolare sia opportuno confermare, anche per il quadriennio 2022-2025 l'utilizzo dei CCC in quanto strumento di copertura più idoneo alle esigenze di copertura degli operatori rispetto ai LTTR;
- sia altresì opportuno prevedere che la decisione in merito all'utilizzo dei CCC possa essere rivista anche prima del 2025 in caso di superamento del PUN in coerenza con le previsioni dell'articolo 19 della Legge 53/2021;
- sia infine opportuno rinviare le valutazioni in merito ai suggerimenti di modifica all'assetto dei CCC, in quanto tali modifiche esulano dagli scopi del presente provvedimento finalizzato a dare attuazione all'articolo 30 del Regolamento FCA e, quindi, a valutare l'efficacia degli strumenti ad oggi disponibili sul mercato (i CCC nella loro formulazione corrente) nel rispondere alle esigenze di copertura degli operatori

DELIBERA

1. di confermare per il quadriennio 2022-2025 sui confini fra le zone interni al territorio nazionale l'utilizzo dei CCC introdotti dalla deliberazione 205/04, evitando l'emissione di LTTR;
2. di prevedere che la decisione di cui al punto 1 possa essere rivista anche prima del termine del quadriennio 2022-2025 in caso di superamento del PUN con applicazione di prezzi zionali anche lato acquisto;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero della Transizione Ecologica e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini